

alla proposta di Legge “Disposizioni in materia di tutela e protezione dei minori inseriti in contesti di criminalità organizzata”.

### Approfondimento del contesto normativo vigente

Nella prima fase del nostro studio abbiamo approfondito la nozione di “interesse del minore”.

La *Costituzione italiana* dedica ai minori quattro articoli: 30, 33, 34 e 37.

– Art. 30: “È dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

– Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi e per la abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

– Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

– Art. 37: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. Inoltre, l’articolo 3 stabilisce il principio di uguaglianza formale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di alcun genere (compresi, quindi, i minori); mentre l’articolo 31 attribuisce allo Stato il compito specifico di tutelare l’infanzia e la gioventù favorendo la nascita delle istituzioni necessarie a questo fine.

La *Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia* si articola su quattro principi fondamentali:

- a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione.
- d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

L’art 24 della *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* sancisce il diritto alla protezione e alle cure necessarie, al benessere del minore.

In Italia vigono diverse leggi volte a tutelare i minori:

- la Legge 451/97 è di fondamentale importanza per quanto concerne le attività di controllo e di indirizzo in materia di tutela dell’infanzia;
- la legge 285/97 introduce disposizioni finalizzate alla promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;
- la legge 269/98 tutela dei minori contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale;
- la legge 148/2000 introduce nell’ordinamento giuridico italiano la Convenzione sulla proibizione dello

sfruttamento del lavoro minorile.

Volendo intervenire in quei casi in cui la famiglia può essere definita “maltrattante” abbiamo approfondito le norme che regolano la responsabilità genitoriale.

La responsabilità genitoriale, introdotta dal decreto legislativo 154/2013 che ha riscritto gli artt. 315 e ss. del codice civile, sostituendo il concetto di potestà genitoriale, è quel sistema di diritti e di doveri che spettano e devono essere esercitati da entrambi i genitori, nell'interesse del minore. Vi è una stretta connessione tra diritti del minore indicati dall'art. 315 bis c.c. (come quello di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente, a crescere e mantenere rapporti significativi con i parenti, essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano) e la responsabilità genitoriale: nel senso che quest'ultima appare funzionale a garantire i diritti di cui il minore è titolare, che in negativo costituiscono un limite all'esercizio dei poteri educativi in capo al genitore. Ne consegue che la funzione dei genitori, per quanto attiene soprattutto alla educazione e istruzione dei figli, non può essere dissociata dai valori generali della collettività e dalle stesse strutture sociali, nelle quali la famiglia è inserita. L'azione pedagogica dei genitori deve riflettere l'interesse del minore a essere educato e istruito socialmente per divenire cittadino di una comunità democratica. Il superiore interesse del minore quale limite alla libertà di educare viene sancito dalla nostra Costituzione (art.117), ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (art. 29). Se è vero che l'ordinamento repubblicano rifiuta per principio qualsiasi ideologia di Stato che tenda ad uniformare l'educazione morale e intellettuale dei minori a principi e valori imposti per legge, è vero anche che il processo di formazione del minore non può essere in contrasto con i valori della Costituzione. Ecco allora che l'ampia autonomia assegnata ai genitori dagli artt. 29 e 30 della nostra Costituzione non può essere intesa nel senso della separazione tra educazione familiare e valori generali della collettività. Da queste considerazioni deriva che il superiore interesse del minore deve prevalere anche rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, la quale deve essere subordinata alle esigenze effettive di tutela e protezione dei figli di minore età, deve essere orientata a consentire loro l'armonioso sviluppo psico-fisico e a fornire un'educazione ispirata ai principi e valori di legalità, pace, uguaglianza e solidarietà, principi sanciti anche dalla nostra Carta Costituzionale (art. 2 Cost). Quanto sopra argomentato ha una rilevanza centrale nell'ipotesi dei c.d. figli di mafia, volendo così riferirsi a quei minori coinvolti in attività di criminalità organizzata o che comunque ne subiscono la subcultura all'interno del nucleo familiare di provenienza: minori che subiscono forme di indottrinamento e introiettano “valori” e schemi comportamentali in netto contrasto con i valori fondanti di una società civile. L'educazione all'illegalità, infatti, viola il diritto costituzionale del fanciullo ad essere educato nel rispetto dei principi costituzionali e di legge, rendendolo altresì particolarmente vulnerabile rispetto alla forza centripeta della criminalità organizzata di stampo mafioso.

La tutela del minore di mafia passa attraverso i meccanismi di controllo della relazione genitori-figli ed è sostanzialmente assicurata dal codice civile. Innanzitutto, vengono in rilievo i tradizionali provvedimenti *de potestate*, ex art. 330 c.c., nella decadenza dalla responsabilità genitoriale, laddove la violazione dei doveri relativi all'ufficio o l'abuso dei relativi poteri arrechi un grave pregiudizio al minore; ovvero, ex art. 333 c.c., nell'adozione di provvedimenti convenienti (primo tra tutti l'allontanamento del minore o del genitore dalla residenza familiare), quando la condotta dei genitori risulti ragionevolmente pregiudizievole per il minore, anche se non tale da giustificare un provvedimento di decadenza. Sono questi provvedimenti che non sanzionano la condotta dei genitori ma hanno come fine esclusivo la tutela del preminente interesse del minore. La stessa finalità di tutela, di natura special-preventiva, si rinviene nelle misure amministrative per condotta irregolare del minore che possono prevedere, ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, l'affidamento ai Servizi sociali minorili ovvero, nei casi più gravi il collocamento presso altro nucleo familiare o a strutture comunitarie. Con la previsione della possibilità di disporre l'allontanamento del minore dal contesto familiare di appartenenza, il nostro legislatore ha fondamentalmente optato, a tutela dei minori inseriti in contesti familiari pregiudizievoli, per interventi caratterizzati da una impostazione prevalentemente di stampo civilistico e amministrativo, di tipo preventivo. L'esperienza giudiziaria ha dimostrato che, per rendere la tutela piena ed efficace, è necessario che i provvedimenti *de potestate* siano abbinati a “prescrizioni” che interessino direttamente il nucleo familiare e che siano sostanzialmente finalizzate a sostenere e ad accompagnare i genitori - ove disponibili - nei processi di emancipazione, con azioni di educazione alla genitorialità o di recupero delle competenze genitoriali. Con le “prescrizioni”, ad esempio, il giudice minorile può impartire al nucleo familiare la partecipazione a percorsi di educazione alla legalità ovvero a svariate attività che favoriscano il superamento di modelli educativi che si basano sulla

cultura della violenza e della sopraffazione.

Per approfondire la questione anche sotto il profilo penale ci siamo soffermati ad analizzare l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il quale prevede che nell'ipotesi di condanna per una delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale, quando vi sia coinvolto un minore, si applichi obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale. Abbiamo riflettuto sulla opportunità di estendere l'applicazione della pena accessoria all'ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-bis.1 del codice penale, fattispecie che per ontologia strutturale e allarme sociale sono di pari livello alle associazioni terroristiche. A nostro giudizio una limitazione della responsabilità genitoriale rafforza la funzione preventiva della pena soprattutto in contesti criminali a forte connotazione familiare, quali sono quelli delle associazioni mafiose dove il coinvolgimento di minorenni anche non imputabili in gravi delitti è norma di vita. In questi casi, a nostro giudizio, non è sufficiente la sospensione dalla responsabilità genitoriale per il tempo di esecuzione di una pena non inferiore a cinque anni di reclusione, misura già prevista dall'art. 32, comma III, del codice penale. Nel caso in cui il minore sia direttamente coinvolto nelle attività del sodalizio criminale la decadenza dalla responsabilità genitoriale risulta misura più congrua a garantire una più efficace tutela del regolare sviluppo emotivo ed educativo del minore. Ciò, ovviamente, a condizione che la misura non risulti nel caso concreto maggiormente pregiudizievole di tale interesse. Da qui la possibilità, riconosciuta, al giudice di non disporre l'applicazione della pena accessoria, dando adeguata motivazione della decisione. La meno grave misura della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale appare, invece, misura adeguata nel caso in cui i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-bis.1 del codice penali siano commessi senza un diretto coinvolgimento del minore. La differenza tra le due situazioni è evidente: nel primo caso si è già prodotta una offesa all'interesse del minore, nel secondo tale eventualità è ancora solo potenziale.

Ai fini della nostra indagine, ci siamo altresì soffermati sulle norme che regolano il processo penale minorile, con riferimento al DPR 448/1988 e al decreto legislativo 272/1989. L'art.1 comma 1 stabilisce che le norme in esso contenute devono essere applicate "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore". E ciò anche nel rispetto della Costituzione che all'art.27 recita che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L'art.97 del codice penale si fonda su una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di quattordici anni. Oltre i quattordici anni, ma al di sotto dei 18, l'imputabilità deve essere accertata caso per caso sulla base della capacità di intendere e di volere del minore (art.98). Se la capacità sussiste, la pena è diminuita e secondo giurisprudenza non può essere applicato l'ergastolo. Dall'analisi è scaturita la riflessione che il perdono giudiziale spesso non è dissuasivo della reiterazione del reato, pertanto sarebbe opportuno prevedere percorsi educativi mirati in collaborazione con enti che svolgono lavori sociali.

Nella fase conclusiva del nostro lavoro abbiamo approfondito la normativa relativa al funzionamento dei Servizi Sociali degli Enti locali con particolare riferimento alla Legge dell'8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.; ma anche al D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 (codificazione dei servizi sociali nell'ordinamento regionale), al titolo IV del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (servizi alla persona e alla comunità) e al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (t. u. degli enti locali). Di particolare interesse è stata l'analisi dell'art. 403 del codice civile, che mira ad assicurare una forte e tempestiva tutela ai minorenni in condizioni di abbandono o di pericolo, anche nei casi di estrema necessità ed urgenza, nei quali l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza può eccezionalmente precedere quello dell'autorità giudiziaria. Ciò che è emerso dalla nostra analisi è la necessità di potenziare i Servizi Sociali comunali migliorandone l'organizzazione, incrementandone il personale, garantendo la presenza di figure specializzate in tutela dei minori.

*Classe IV C  
Liceo Scientifico "G.B. Impallomeni"  
Milazzo (Messina)*